

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 25 maggio 2018 in Cagliari

tra

- Ali Integrazione Società Cooperativa in persona del legale rappresentante signor Pierandrea Costa;

e

- le OO.SS., FP CGIL, FP CISL e UIL FPL presenti nelle persone:
· Giorgio Pintus, Michele Panebianco e Franco Spano per la FP CGIL;
· Sandro Floris per la FP CISL;
· Guido Sarritzu per la UIL FPL.

premesso che

- A) Il datore di lavoro ribadisce la necessità di procedere alla riduzione del personale nella unità aziendale di Cagliari c/o Azienda Ospedaliera Brotzu in seguito alla decisione della appaltante di reinternalizzare tutti i servizi già condotti in appalto dalle Cooperative costituite in RTI, mediante l'utilizzo di lavoratori in somministrazione di cui si è dato precedentemente conto negli incontri che si sono succeduti tra le parti oggi presenti.
- B) Le parti in data 17 maggio hanno siglato un'ipotesi di accordo – sottoposta a successiva ratifica da parte delle lavoratrici e dei lavoratori (di seguito “i lavoratori”) - a conclusione delle procedure di licenziamento collettivo avviate dalle Cooperative firmatarie in data 27 aprile 2018 ai sensi della legge 223/1991, fondata sulla presa d'atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione alternativa ai licenziamenti e sulla presa d'atto sia dell'inesigibilità della clausola sociale prevista in caso di cambio di gestione a seguito di successione nell'affidamento di un appalto di servizi sia dell'attuale oggettiva impossibilità delle Cooperative a reimpiegare utilmente i lavoratori sinora impegnati nell'esecuzione dell'appalto all'interno della A.O. Brotzu.
- C) In data 21 maggio l'assemblea sindacale dei lavoratori ha approvato con ampia maggioranza l'operato delle OO.SS., autorizzandole alla successiva ratifica dell'ipotesi di accordo ed impegnandole ad ulteriori iniziative verso la Regione Sardegna.
- D) In data 23 maggio 2018, le OO.SS. hanno incontrato l'Assessorato regionale alla Sanità e la Direzione amministrativa dell'AO Brotzu, cui hanno unitariamente rappresentato la preoccupazione e la contrarietà dei lavoratori dell'appalto, in relazione all'assenza di garanzie occupazionali nel previsto passaggio al contratto di fornitura di lavoro in somministrazione, decorrente dal 1 giugno 2018. L'Amministrazione regionale, dichiarando di voler recepire – nei limiti consentiti dalle norme vigenti - la preoccupazione espressa dalle OO.SS. e la stessa esigenza aziendale di assicurare la massima continuità operativa dei servizi, ha comunicato di aver impartito indicazioni, nel rispetto rigoroso dell'autonomia gestionale ed amministrativa dell'Azienda, perché le valutazioni del fabbisogno dei profili professionali che dovrà essere trasmessa alle Società Dedalo Spa e Tempor Spa, in quanto aggiudicatarie del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo, siano tese a dare la risposta più adeguata alle esigenze organizzative dei servizi, anche attraverso l'impegno alla più ampia valorizzazione delle esperienze realizzate dai lavoratori nel corso del tempo.
- E) Le OO.SS. firmatarie prendono atto della conferma dell'impegno delle Cooperative a riconoscere ai lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento un incentivo all'esodo a titolo di transazione per ogni eventuale pretesa, anche futura, legata alla gestione del rapporto contrattuale di lavoro, parametrato a due mensilità di retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR.
- F) I lavoratori interessati dalla presente procedura vengono individuati, sulla base del criterio delle esigenze tecniche e produttive, nel complesso del personale adibito all'appalto dell'AO Brotzu. Ciò al fine di assicurare la continuità delle attività aziendali che, altrimenti, ne sarebbero gravemente compromesse.

- G) L'elenco dei lavoratori interessati alla presente procedura viene allegato al presente verbale e sottoscritto dalle parti presenti, divenendone parte integrante e sostanziale.
- H) Il datore di lavoro attesta, altresì, che viene assicurato il permanere del rispetto delle quote di riserva del personale da avviare a collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/1999.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Il datore di lavoro, procederà al licenziamento fino ad un numero massimo di n. 16 lavoratori come indicato nell'allegato al presente verbale, menzionato in premessa.
- 3) I lavoratori interessati dalla presente procedura di licenziamento collettivo sono individuati sulla base del criterio delle esigenze tecniche e produttive, al fine di garantire la continuità aziendale. Considerata la natura delle attività di tipo socio assistenziale condotte in via principale dalle Cooperative e la oggettiva difficoltà di procedere alla sostituzione del personale che ha rapporti diretti con gli utenti, verranno presi in considerazione esclusivamente i lavoratori già impegnati nell'appalto oggetto di cessazione. Le parti peraltro si danno reciprocamente atto che la cessazione degli appalti all'interno dell'A.O. Brotzu equivale ad una chiusura di unità aziendale.
- 4) Le parti convengono che i lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra saranno chiamati, improrogabilmente entro il 30 maggio 2018, a sottoscrivere un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale, a non opporsi al licenziamento ed a rinunciare comunque in via transattiva ad ogni e qualsivoglia pretesa in ordine all'intercorso e cessato rapporto di lavoro, fatto salvo il controllo contabile delle spettanze di fine rapporto e di quelle contrattualmente maturate ed ancora da erogarsi alla data di cessazione del rapporto contrattuale, in relazione al quale l'azienda riconoscerà agli stessi, in conseguenza della loro adesione all'accordo, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo e di transazione generale ex art. 2113 C.C., quantificato in due mensilità della retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR;
- 5) Nei confronti dei lavoratori che aderiscano al verbale di conciliazione di cui al precedente punto 4, le parti convengono di **estendere a mesi dodici l'impegno alla riassunzione** di cui all'art.15, comma 6, della legge 264/1949, come modificato dall'art. 4, comma 6 del decreto legislativo 297/2002, laddove si stabilisce che "i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi".
- 6) Le parti, sin da ora, si danno atto che ogni e qualsivoglia irregolarità sia formale che sostanziale dovesse essere rilevata in ordine alle modalità di comunicazione e avvio della presente procedura di licenziamento collettivo è sanata e che, pertanto, la presente procedura risulta valida ad ogni effetto di legge sin dalla data di avvio. Si danno altresì reciprocamente atto che il termine per la chiusura della procedura sindacale fissato dalla L.223/91 in n. 45 giorni è stato concordemente anticipato alla data di sottoscrizione del presente verbale, con produzione di effetti contrattuali dal 01 giugno 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ali Integrazione Coop Sociale

FP CGIL

FP CISL

UIL FPL